

Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 Gennaio 2000 per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini

Il giorno 02/04/03, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti tra :

– la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti, rappresentata dai Sigg.ri: Giancarlo GIOVANNELLI, Gabriele CAROSELLA ed Enzo FRANZIA, assistiti dal funzionario dell'Associazione, Felice MICCADEI,

e, in ordine alfabetico

- la FeNEAL/UII di Rieti, rappresentata dal Sig. Mario SPAZIANI;
- la FILCA/CISL di Rieti, rappresentata dal Sig. Felice STRINATI;
- la FILLEA/CGIL di Rieti, rappresentata dal Sig. Vinicio ANGELUCCI;

visto

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini del 29 gennaio 2000;
- l'Accordo Collettivo Nazionale del 29 gennaio 2002 sottoscritto dalle rispettive competenti Federazioni Nazionali di Categoria;
- il Contratto Integrativo Provinciale per il settore edile della provincia di Rieti del 30 giugno 1998;

è stato sottoscritto il presente contratto integrativo di lavoro da valere nella Provincia di Rieti per tutti i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 29 gennaio 2000.

Premessa

Lo scenario che si va affermando è ricco di segnali contraddittori ed il settore degli appalti pubblici è il più colpito. Nuove logiche sollevano interrogativi ai quali l'ANCE ha cercato, a gran voce, di sensibilizzare il Governo centrale.

Aumenta la dimensione delle opere e si affermano tendenze legislative nazionali ed europee orientate in questa direzione. Formule di partnership pubblico/privato più o meno codificate e nuovi assetti parapubblici sottraggono quote importanti di mercato. Rimangono, per contro, inesplorate le potenzialità del patrimonio artistico e naturale, mentre persistono politiche ambientali a carattere riparativo piuttosto che orientate alla

prevenzione.

Scarseggia la manodopera qualificata e, seppur in presenza di un trend ancora positivo del comparto, cresce a dismisura il "lavoro nero" ed irregolare determinando scompensi tali da compromettere lo stesso diritto d'impresa. A tal proposito le Parti convengono sull'inderogabilità di avviare iniziative tese a combattere, come forma di concorrenza sleale, l'utilizzo improprio ed illegale di forme di parasubordinazione e di lavoro autonomo che si collochino al di fuori delle vigenti normative e previsioni contrattuali.

L'esaurirsi, nell'area del Mezzogiorno, dei Fondi strutturali ed il progressivo ridursi degli spazi per politiche assistenziali e di incentivazione, metteranno a dura prova la diretta responsabilità delle Regioni e degli Enti locali oltre che la capacità dello Stato di integrare le risorse per gli investimenti.

Sottoscrivendo il presente contratto le Parti firmatarie rinnovano l'impegno a sostenere la costante ricerca della regolarità e della trasparenza nelle regole che governano il mercato dell'edilizia. Ciò al fine di conferirgli quelle caratteristiche di rinnovamento tale da rendere il comparto ancora protagonista in un mercato dove l'azione viene spesso pregiudicata da un contesto normativo e finanziario non all'altezza delle potenzialità e delle aspettative.

Le parti, inoltre, individuano nel D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) uno strumento utile a snellire gli adempimenti burocratici delle imprese, nonché a combattere l'evasione e a favorire la regolarità del mercato delle costruzioni.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Elemento Economico Territoriale

In applicazione dell'Accordo nazionale del 29 gennaio 2002, relativamente al punto II afferente gli Accordi locali, le Parti concordano che l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e agli artt. 12 e 47 del CCNL del 29 gennaio 2000 viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni.

A decorrere dal primo gennaio 2003, con riferimento alla categorie degli operai, degli impiegati e quadri l'elemento economico territoriale sarà erogato nella misura dell'11% (undicipercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo gennaio 2003.

A decorrere dal primo dicembre 2003, l'elemento economico territoriale verrà incrementato di ulteriori 3 punti percentuali. Verrà, quindi, portato al valore massimo del 14% (quattordicipercento) e calcolato sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo gennaio 2003.

Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto il precedente tetto del 7% (settepercento).

Vengono di seguito riportati aggiornati gli importi dell' E.E.T. .

Mensa e Trasferta

In riferimento agli istituti di mensa e trasferta le Parti convengono nel loro adeguamento con i seguenti termini, modalità e condizioni:

1. con decorrenza 1/01/2003 l'indennità sostitutiva di mensa:
 - 1.1. per i dipendenti delle imprese edili viene portata ad € 0,31 (zerotrentuno) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;
 - 1.2. per i dipendenti delle imprese di calcestruzzo viene portata ad € 0,49 (zeroquarantanove) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;
2. con decorrenza 01/01/2005 l'indennità sostitutiva di mensa:
 - 2.1. per i dipendenti delle imprese edili viene portata ad € 0,36 (zerotrentasei) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;
 - 2.2. per i dipendenti delle imprese di calcestruzzo viene portata ad € 0,57 (zerocinquantasette) su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario.

Ferma restando la disciplina di cui all'art.22 del ccnl del 29/01/2000, ad integrazione di quanto stabilito dallo stesso, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati:

1. viene riconosciuta una diaria da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL per ogni ora di effettivo lavoro
 - 1.1. pari al 10% se il luogo di lavoro è situato oltre i 15 Km ed entro i 50 Km dal luogo di abituale ritrovo;
 - 1.2. pari al 15% se il luogo di lavoro è compreso tra i 51 Km. ed i 100 Km. dal luogo di abituale ritrovo;
 - 1.3. pari al 20% se il luogo di lavoro è situato oltre i 101 Km. dal luogo di abituale ritrovo.

Decontribuzione

Le imprese, in regola con i versamenti, usufruiranno di un "bonus" decontributivo pari al 2,50% dell'imponibile Cassa Edile, qualora denunciino per almeno nove mesi, nei due semestri di riferimento, a partire dal 01/10/2002, le quaranta ore settimanali previste dall'art.29 della L.391/95 per non meno del 90% (novantapercento) del personale risultante in ciascuna denuncia mensile.

La decontribuzione nella percentuale individuata avrà un periodo di

sperimentazione di un anno con decorrenza dal 01/10/2002.

Al termine dell'esercizio, riscontrata la regolarità della posizione contributiva dell'Impresa, la Cassa Edile provvederà a liquidare l'importo della decontribuzione spettante.

Le parti si incontreranno, con cadenza annuale, per armonizzare la percentuale della decontribuzione e le relative modalità di applicazione della stessa con le risorse della Cassa Edile.

Premio di accesso giovani

A decorrere dal 01/10/2002, per i giovani che iniziano l'attività nel settore edile, con età inferiore ai 25 anni e che hanno maturato una contribuzione non inferiore a 2100 (duemilacento) ore di lavoro nel biennio, valutate con il medesimo criterio con cui viene erogato l'assegno per l'a.p.e., viene erogato un bonus di accesso pari ad € 415,00 (quattrocentoquindici/00).

Formazione e Informazione

E' necessario ampliare la formazione professionale delle maestranze edili per perfezionarne le capacità tecniche. Superata la necessità di adempiere ai dettati normativi dei decreti legislativi nn.- 626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, è necessario predisporre corsi di qualificazione e/o riqualificazione, facendo ricorso anche a finanziamenti pubblici, che possano permettere alle maestranze di rispondere ad esigenze più approfondite ed articolate.

L'obiettivo è quello di rendere il percorso formativo sempre più aderente alla realtà tecnico-operativa e pertanto dovranno essere intraprese iniziative atte a:

- realizzare programmi di formazione e riqualificazione professionale finalizzate sia alla più ampia diversificazione delle specializzazioni determinate da esigenze che emergono dal processo produttivo;
- creare e/o consolidare situazioni che tutelino gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, riducendo e/o impedendo atti che possano esporre i lavoratori all'insicurezza sociale ed ai rischi di infortuni e, allo stesso tempo, ponendo le basi di una leale concorrenza tra imprese.

Prestazioni cassa edile

Le parti ribadiscono l'importanza e la essenzialità che all'inizio di ogni anno, tenuto conto delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, il comitato di gestione della cassa edile costituisca e regolamenti un fondo da destinare a tutte le assistenze integrative a favore dei lavoratori, con l'obiettivo di uniformarsi, nella erogazione di

queste, per quanto più possibile alle altre casse edili delle province del Lazio.

Quanto alle prestazioni sanitarie vengono istituite le seguenti prestazioni extracontrattuali aggiuntive:

- protesi ortopediche e supporti sanitari;
- occhiali;
- spese extraospedaliere (risonanza magnetica, scintigrafia, tac, etc..)
- donazione di midollo osseo.

Le parti convengono infine di esaminare, sulla base dei dati statistici disponibili presso la cassa edile, la possibilità di modificare le assistenze assicurative ai lavoratori, in particolare introducendo una indennità integrativa da erogare nei casi di carenza non assistita per infortunio e malattia.

Decorrenza

Il presente contratto ha vigenza dal 01/01/2003 al 31/12/2006

Applicazione

Il presente accordo provinciale da valere per il territorio della provincia di Rieti per i dipendenti di tutte le imprese dei settori edili ed affini che svolgono lavorazioni elencate nel CCNL richiamato, siano esse eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Sezione Edili dell'Assindustria Rieti

FeNEAL - Uil

FILCA - Cisl

Assindustria Rieti

FILLEA - Cgil